COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.9.2007
COM(2007) 488 definitivo

2007/0175 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

La base giuridica delle relazioni UE-Moldova è l'**accordo di partenariato e di cooperazione** firmato il 28 novembre 1994 e entrato in vigore il 1° luglio 1998, che stabilisce la struttura di un dialogo politico regolare fra le parti.

A seguito dell'adozione del **piano d'azione UE-Moldova nell'ambito della politica europea di vicinato (piano d'azione PEV)** nel febbraio 2005, la Repubblica di Moldova è diventata uno Stato partner della PEV. Con l'adesione all'UE della Romania, la Repubblica di Moldova confina con l'Unione. Il piano d'azione PEV getta le basi di una più intensa cooperazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova nel settore "giustizia e affari interni".

In questi frequenti contatti le autorità moldove hanno spesso ribadito l'importanza degli scambi interpersonali e della questione dei visti, fornendo al riguardo una serie di documenti informali sugli sviluppi in materia di libertà, sicurezza e giustizia.

Nel quadro del piano d'azione PEV, il 7 giugno 2006 si è tenuta una riunione tecnica con le autorità moldove sulle possibilità di agevolare il visto ai sensi dell'acquis di Schengen.

Per la Comunità europea, gli accordi di facilitazione del visto costituiscono un nuovo strumento nell'ambito della politica europea sui visti per soggiorni di breve durata: per sviluppare un approccio comune, il **programma dell'Aia** invita il Consiglio e la Commissione a valutare, "se nel contesto della politica di riammissione della CE, sia opportuno facilitare, caso per caso, il rilascio di visti per soggiorni di breve durata a cittadini di paesi terzi, ove possibile e su base di reciprocità, quale elemento di un vero partenariato nelle relazioni esterne, che comprenda le questioni connesse alla migrazione". L'UE ha sviluppato e usato questo strumento per la prima volta nelle sue relazioni con la Federazione russa e con l'Ucraina, quindi con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia.

Nel dicembre 2005, a livello di Coreper gli Stati membri hanno concordato un approccio comune per lo sviluppo della politica UE sulla facilitazione del rilascio dei visti e hanno individuato gli elementi di maggiore importanza di cui tener conto al momento di decidere se avviare negoziati a tale riguardo con paesi terzi.

Il Consiglio GAI del 24 luglio 2006 ha chiesto alla Commissione di procedere a consultazioni con gli Stati membri, nell'ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio, in merito a un'eventuale apertura dei negoziati per accordi di agevolazione del rilascio dei visti e di riammissione con la Moldova. A seguito di tale invito la Commissione ha approntato un documento informale in cui esamina i criteri previsti dall'approccio comune alle agevolazioni per il rilascio dei visti, e ha avviato le consultazioni con gli Stati membri nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Gli esiti sono stati positivi.

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio alla Commissione del 19 dicembre 2006, il 9 febbraio 2007 sono iniziati a Bruxelles, in concomitanza con la prosecuzione dei negoziati su un accordo di riammissione, i negoziati con la Repubblica di Moldova per la facilitazione del rilascio di visti per soggiorni di breve durata. In quel frangente, però, le autorità moldove hanno dichiarato di non voler negoziare la facilitazione bensì la liberalizzazione del visto. Ciò

nonostante, dopo una serie di iniziative con le autorità moldove, i negoziati sono proseguiti e il 17 aprile 2007 si è tenuto a Bruxelles, in parallelo con i negoziati su un accordo CE-Repubblica di Moldova di riammissione, un ulteriore ciclo di negoziati ufficiali, a sua volta preparato da due riunioni informali di esperti.

Il 25 aprile 2007 sono stati siglati, a Chisinau, i testi definitivi degli accordi di facilitazione del visto e di riammissione.

La Commissione europea ha già negoziato un accordo di facilitazione del visto con altri sette paesi terzi (Federazione russa, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia). L'esperienza maturata con i precedenti negoziati si è rivelata utile nei negoziati con la Repubblica di Moldova.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati due volte nell'ambito del pertinente gruppo di lavoro del Consiglio dopo il ciclo negoziale del 17 aprile.

Per quanto riguarda la Comunità, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE.

Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE.

La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo stabilisce le modalità interne per la sua applicazione pratica. In particolare specifica che la Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, il comitato misto può adottare il proprio regolamento interno. La posizione della Comunità in materia è adottata dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio.

La Repubblica di Moldova esenta i cittadini europei dall'obbligo di visto dal 1° gennaio 2007. Al riguardo, il progetto di accordo di facilitazione del visto stabilisce all'articolo 14 che se la Repubblica di Moldova reintrodurrà l'obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dall'accordo ai cittadini della Repubblica di Moldova, per reciprocità.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di facilitazione del visto sia accettabile per la Comunità.

In sintesi:

– in linea di principio, per tutti i richiedenti il visto, la decisione sul suo eventuale rilascio dovrà essere adottata entro 10 giorni di calendario. Tale termine potrà essere prorogato fino a 30 giorni di calendario, qualora sia necessario un ulteriore esame della domanda, o essere ridotto a 2 giorni lavorativi o meno, in caso di urgenza;

– i diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini moldovi ammontano a 35 euro. Tali diritti saranno applicati a tutti i richiedenti il visto moldovi e riguardano sia i visti di ingresso unico che quelli per più ingressi. Inoltre, sono esentate dai diritti di rilascio determinate categorie di persone: parenti stretti, funzionari che partecipano ad attività governative, studenti, disabili, persone che partecipano a programmi di scambi culturali o educativi e a eventi sportivi o culturali o che viaggiano per motivi umanitari, giornalisti, minori di anni 18 e figli a carico di età inferiore a 21 anni, pensionati, autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri, liberi professionisti;

– i documenti da presentare in relazione alla finalità del viaggio sono stati semplificati per determinate categorie di persone: membri di delegazioni ufficiali, liberi professionisti, imprenditori, autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri, personale ferroviario, giornalisti, persone che partecipano a eventi scientifici, culturali e sportivi, studenti, partecipanti a programmi di scambio, parenti stretti, rappresentanti della società civile, persone in visita per cerimonie funebri o a cimiteri militari o civili, e persone in visita per ragioni mediche. Per tali categorie possono essere richiesti, a giustificazione del viaggio, solo i documenti indicati nell'accordo. Non sono invece richiesti gli inviti, le convalide o altre giustificazioni previsti dalla normativa degli Stati membri;

– sono stati inoltre semplificati i criteri per il rilascio dei visti per più ingressi a favore delle seguenti categorie di persone:

a) per membri di governi e parlamenti nazionali e regionali, membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, membri permanenti di delegazioni ufficiali, coniugi e figli in visita a cittadini moldovi regolarmente soggiornanti negli Stati membri, giornalisti e imprenditori: visto con validità massima di cinque anni (o meno, limitata al periodo di validità del mandato o dell'autorizzazione di soggiorno regolare);

b) per membri di delegazioni ufficiali, rappresentanti della società civile, liberi professionisti, autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri, personale ferroviario, partecipanti a programmi di scambi ufficiali, scientifici e culturali e a eventi sportivi e studenti, a condizione che nei due anni precedenti abbiano fatto buon uso di un visto per più ingressi valido un anno e che i motivi per la richiesta del visto per più ingressi siano ancora validi: visto con validità minima di due anni e massima di cinque.

– i cittadini della Repubblica di Moldova titolari di passaporto diplomatico valido sono esenti dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata;

– è stato concordato un protocollo ai sensi del quale gli Stati membri che ancora non applicano integralmente l'acquis di Schengen possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati a cittadini moldovi ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006[1]. È aggiunto un riferimento alla modifica che dovrà essere apportata alla richiamata decisione n. 895/2006/CE per estenderla alla Bulgaria e alla Romania;

[1] GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1.

– all'accordo è allegata una dichiarazione della Comunità europea sull'accesso dei richiedenti il visto alle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata, e relativa armonizzazione;

– in risposta a una richiesta specifica della Repubblica di Moldova, è allegata al presente accordo una dichiarazione della Commissione europea sulla rappresentanza e sul centro comune per la presentazione delle domande di visto a Chisinau.

Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, la possibilità in caso di dubbio di invitare i richiedenti a un colloquio diretto in casi singoli, ma anche la flessibilità già in applicazione per i viaggiatori in buona fede, sono disciplinate dal diritto nazionale o dalle norme Schengen.

I riferimenti alla situazione specifica della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda figurano nel preambolo e in due dichiarazioni comuni allegate all'accordo. Analogamente, un'altra dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia la stretta associazione di Norvegia e Islanda all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Poiché i due accordi di facilitazione del visto e di riammissione sono collegati, è opportuno che siano firmati, conclusi ed entrino in vigore simultaneamente.

3. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

– decida che l'accordo sia firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome della Comunità;

– approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'allegato accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 19 dicembre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova teso ad agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve durata.

(2) I negoziati sono iniziati il 9 febbraio 2007 e si sono conclusi il 17 aprile 2007.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell'accordo siglato a Chisinau il 25 aprile 2007.

(4) In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e non ne sono pertanto vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

(5) In conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova e i documenti connessi,

[2] GU C […], del […], pag. […].

comportanti il testo dell'accordo, un protocollo e le dichiarazioni comuni, fatta salva l'eventuale conclusione a una data successiva.

Fatto a Bruxelles, il …… 2007.

Per il Consiglio
Il Presidente

2007/0175 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica di Moldova un accordo che facilita il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata.

(2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il ..…2007, fatta salva l'eventuale conclusione a una data successiva, in conformità della decisione …../…/CE del Consiglio del [….].

(3) È opportuno approvare tale accordo.

(4) L'accordo istituisce il comitato misto di gestione dell'accordo che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5) In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e non ne sono pertanto vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

(6) In conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

---

[3] GU C […] del […], pag. […].
[4] GU C […] del […], pag. […].

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo[5].

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.

Articolo 4

A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo è la Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il …… 2007.

Per il Consiglio
Il Presidente

[5] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [a cura del Segretariato generale del Consiglio].

Allegato

Accordo

di facilitazione del rilascio dei visti

tra

la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

La COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità",

e

la Repubblica di Moldova,

in appresso le "Parti",

tenendo presente che dal 1° gennaio 2007 tutti i cittadini dell'Unione europea sono esenti dall'obbligo di visto quando si recano nella Repubblica di Moldova per un periodo non superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni, o transitano per il suo territorio;

desiderose di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini moldovi;

visto l'attuale piano d'azione PEV UE-Moldova, che prevedeva l'avvio di un dialogo costruttivo sulla cooperazione in materia di visti tra l'Unione e la Moldova, compreso uno scambio di vedute sulle possibilità di agevolare il visto compatibilmente con l'acquis;

ravvisando nell'introduzione di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini moldovi una prospettiva a lungo termine;

riconoscendo che, se la Repubblica di Moldova reintrodurrà l'obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Moldova, per reciprocità;

riconoscendo che tale facilitazione non deve agevolare l'immigrazione clandestina, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

tenendo conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda;

tenendo conto del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Scopo e campo d'applicazione

Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio del visto ai cittadini moldovi per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 2 - Clausola generale

1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica di Moldova solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2. Le materie non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica di Moldova o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) "*Stato membro*": qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d'Irlanda e il Regno Unito;

b) "*cittadino dell'Unione europea*": qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c) "*cittadino moldovo*": qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica di Moldova;

d) "*visto*": autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

   – l'ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

   – l'ingresso per transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e) "*persona regolarmente soggiornante*": qualsiasi cittadino moldovo autorizzato o avente titolo a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4 – Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1. Per le seguenti categorie di cittadini moldovi, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra Parte:

a) per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

– una lettera emessa da un'autorità moldova attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell'altra Parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;

b) per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

– una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;

c) per gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

– una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera Statale di Registrazione della Moldova;

d) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova:

– una richiesta scritta dell'associazione nazionale dei trasportatori moldovi relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e) per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri:

– una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Repubblica di Moldova indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

f) per i giornalisti:

– un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria attestante che l'interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

g) per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

– una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante a partecipare a dette attività;

h) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

– una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

i) per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

– una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

j) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e altre località:

– una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città o altre località;

k) per i parenti stretti -coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti- in visita a cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

– una richiesta scritta della persona ospitante;

l) per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

– una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

m) per le persone in visita per cerimonie funebri:

– un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

n) per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

– un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

o) per le persone in visita per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

– un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell'istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.

2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b) per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c) per la persona giuridica, la società o l'organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

– se la richiesta è emessa da un'organizzazione o da un'autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

– se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5 – Rilascio di visti per più ingressi

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell'incarico, se inferiore a cinque anni;

b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

c) coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

d) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

e) giornalisti.

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell'anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato conformemente alla normativa sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b) rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

c) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri;

d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova;

e) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

f) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente negli Stati membri;

g) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

h) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

i) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e altre località.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6 - Diritti per il trattamento delle domande di visto

1. I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini moldovi ammontano a 35 euro.

   Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

2. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a) parenti stretti -coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti- di cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

b) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo di visto in virtù del presente accordo;

c) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

d) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

e) disabili ed eventuali accompagnatori;

f) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

g) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

h) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

i) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e altre località;

j) giornalisti;

k) minori di anni 18 e figli a carico di età inferiore a 21 anni;

l) pensionati;

m) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova;

n) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni che viaggiano nei territori degli Stati membri;

o) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria e la Romania, che sono vincolate dall'acquis di Schengen ma non rilasciano ancora visti Schengen, possono esentare i cittadini moldovi dai diritti per il trattamento delle domande di visto nazionale per soggiorni di breve durata fino a data da determinarsi con decisione del Consiglio, a decorrere dalla quale applicheranno integralmente l'acquis di Schengen sulla politica dei visti.

Articolo 7 – Termini per il trattamento delle domande di visto

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2 giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8 – Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell'Unione europea e moldovi che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio moldovo o degli Stati membri possono uscire da quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica di Moldova, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9 – Casi eccezionali di proroga del visto

Se, per motivi di forza maggiore, i cittadini moldovi non possono uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10 – Passaporti diplomatici

1. I cittadini moldovi titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11 – Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell'UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini moldovi possono spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione europea.

Articolo 12 – Comitato misto di gestione dell'accordo

1. Le Parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso "comitato"), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica di Moldova. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) controlla l'applicazione del presente accordo,

b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo,

c) dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta necessario, su istanza di una delle Parti.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13 - Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica di Moldova

Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica di Moldova, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell'accordo.

Articolo 14 - Clausola di reciprocità

Se la Repubblica di Moldova reintrodurrà l'obbligo di visto per i cittadini UE o determinate categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini moldovi, per reciprocità.

Articolo 15 – Clausole finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di quelle procedure.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5. Ciascuna Parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra Parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra.

6. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra Parte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a […] il […], in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, inglese e moldova, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea *Per la Repubblica di Moldova*

ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L'ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

Dato che la richiamata decisione non si applica alla Romania e alla Bulgaria, la Commissione europea proporrà disposizioni analoghe per consentire a questi paesi di riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen e altri documenti analoghi rilasciati da altri Stati membri non ancora pienamente integrati nello spazio Schengen ai fini del transito nel loro territorio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le Parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica di Moldova concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

Le Parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell'Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell'Irlanda e della Repubblica di Moldova concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le Parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all'Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda e della Repubblica di Moldova concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN (*se necessaria*)

P.M. – Se per la conclusione dei negoziati con la Repubblica di Moldova saranno entrati in vigore l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e i relativi protocolli afferenti al Liechtenstein, sarà effettuata una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera e al Liechtenstein.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l'importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria -attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio-, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:

in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità;

stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti moldovi ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall'acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo, specie per i richiedenti in buona fede.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA RAPPRESENTANZA E SUL CENTRO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO A CHISINAU

Riconoscendo le difficoltà che la ridotta presenza consolare di Stati membri Schengen causa ai cittadini moldovi che intendono richiedere visti Schengen, la Commissione europea incoraggia vivamente gli Stati membri, specie quelli che rilasciano visti Schengen, a intensificare la propria presenza nella Repubblica di Moldova, facendo pieno uso delle possibilità esistenti: istituendo cioè una propria rappresentanza, oppure facendosi rappresentare da un altro Stato membro, oppure utilizzando le diverse opzioni offerte dal centro comune per la presentazione delle domande di visto di Chisinau.

DICHIARAZIONI SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

DICHIARAZIONE POLITICA DELLA ROMANIA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

La Romania dichiara l'intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con la Repubblica di Moldova diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale istituito con regolamento (CE) n. 1931/2006 del 20 dicembre 2006 che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.

DICHIARAZIONE POLITICA DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

La Repubblica di Moldova dichiara l'intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con la Romania diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale.

***